



**TRIBUNALE DI NAPOLI**  
**SEZIONE LAVORO**

Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

- |                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| 1. dott.ssa Mariavittoria Papa | Presidente  |
| 2. dott. Francesco Armato      | Giudice     |
| 3. dott.ssa Manuela Fontana    | Giudice rel |

esaminati gli atti del reclamo ex art. 669 terdecies – R.G. n. 17499/'17, depositato in data 24.7.2017, proposto avverso il provvedimento cautelare emesso dal Giudice Unico del Lavoro del Tribunale di Napoli, in data 13.7.2017, con il quale veniva rigettata la domanda cautelare;

udito il procuratore di parte ricorrente, sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 29.8.2017, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Con ricorso depositato in data 24.7.2017, [redacted], proponeva reclamo avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli, emessa in data 13.7.2017, di declaratoria dell'incompetenza per territorio del giudice adito. Assumeva l'erroneità della pronuncia in ordine alla competenza per territorio. Nel merito, affermava il proprio diritto al riconoscimento, ai fini della mobilità anno 2016/2017, del punteggio per il servizio pre – ruolo svolto presso l'Istituto paritario [redacted] in Napoli per le annualità di cui alla documentazione prodotta, ai sensi del disposto di cui alla lg. 62/'00, all'art. 2, comma 2 dl 255/'01 e art 1 bis dl 250/'05, in ragione della ritenuta equiparazione tra le scuole statali e quelle paritarie. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, non si costituiva il MIUR.

Il reclamo merita accoglimento.

Preliminarmente, in ragione dell'assegnazione provvisoria della lavoratrice ad istituto scolastico [redacted] in Napoli, in data anteriore a quella di instaurazione del giudizio cautelare, deve ritenersi la competenza per territorio del giudice adito.

Nelle controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze della p.a., la competenza per territorio va determinata, secondo quanto previsto dall'art. 413 c.p.c., in relazione al luogo in cui si trovava l'azienda o la sua dipendenza ove il dipendente prestava servizio al momento della fine dell'incarico, intendendosi per tale la sede di effettivo servizio...(in tal senso cass civ n. 21562/'07). Invero, come osservato dalla Suprema Corte con pronuncia n. 3087/'17, "...il criterio di collegamento della "sede dell'ufficio" al quale il dipendente è o era addetto, ... è termine sicuramente indicativo di un rapporto di inserimento nella struttura organizzativa dell'amministrazione attraverso la quale vengono esercitate le specifiche finalità istituzionali, siano esse autoritative ovvero di erogazione di servizi, finalità che caratterizzano i rapporti di lavoro di pubblico impiego".

Tale interpretazione appare anche quella più rispondente alla ratio disposizione, della posta a favore del lavoratore per garantire il minor disagio possibile nell'esercizio dei diritti in sede giudiziaria (cfr 1631/'13).



Nella specie, la ricorrente, pur formalmente assegnata all'ambito Lombardia 0023, al tempo della proposizione del ricorso, svolgeva, previa assegnazione provvisoria, l'attività di docente presso l'istituto scolastico in Napoli, rientrante nel circondario del Tribunale adito.

Orbene il Tribunale ritiene di non condividere il richiamo, operato dal giudice di prime cure, al principio, affermato con riferimento al distacco del lavoratore pubblico, dell'irrelevanza delle forme di utilizzazione provvisoria del lavoratore ai fini del radicamento della competenza per territorio.

Invero il distacco (figura creata dalla prassi amministrativa) è considerato come una "variante semantica del comando" (istituto in base al quale il lavoratore pubblico è chiamato a svolgere servizio presso un'amministrazione o un ente differenti da quelli di appartenenza, per un tempo determinato e in via eccezionale per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza) ed integra, ad avviso della prevalente dottrina, "mera situazione di fatto", priva di organica disciplina, che lascia inalterato il rapporto di impiego originario.

Diversamente accade per l'assegnazione provvisoria, disciplinata dall'art. 7 CCNL integrativo, che determina l'inserimento del docente nell'organizzazione dell'istituto di destinazione con erogazione della retribuzione da parte della Ragioneria territoriale competente per territorio (cfr buste paga prodotte) e che opera il reimpiego qualificato del personale scolastico con riflessi sulla sede di lavoro e sulla professionalità dei dipendenti, tant'è che proprio in ragione di tali profili il Dipartimento per la funzione pubblica ha ritenuto, in sede di certificazione del relativo contratto integrativo per l'a.s. 2010-2011, che le relative operazioni rientrassero nell'ambito della regolazione dei processi di mobilità, al pari di quelli della prima fase. Profilo, questo della "contrattualizzazione" della materia, che conforta l'affermazione della non assimilabilità dell'istituto alla "mera situazione di fatto", inidonea ad incidere sul rapporto di impiego, che integra invece la figura del distacco.

Alla luce di quanto esposto, deve dunque ritenersi la competenza per territorio di questo Tribunale.

Nel merito, ritiene il Collegio la sussistenza del fumus del vantato diritto.

La ricorrente agisce per il riconoscimento, ai fini della mobilità 2016/2017 e di quella successiva 2017/2018, del punteggio per il servizio pre – ruolo svolto presso le scuole paritarie. Invero la tabella B dell'allegato D attribuisce 3 punti "*per ogni anno di servizio pre-ruolo*"; le "note comuni" precisano che "*il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione della carriera*".

In punto di fatto, dalla documentazione agli atti risulta che la ricorrente, assunta in fase C su posto di sostegno (cfr documento di cui all'allegato 1 del fascicolo telematico) ha prestato la propria attività presso la scuola paritaria [ ] in Napoli per gli anni scolastici dal 2003/2004 al 2014/2015 (cfr documentazione di cui al fascicolo della prima fase del giudizio).





La L. 62/2000 in materia di parità tra scuola pubblica e scuola privata ha riconosciuto il sistema nazionale di istruzione come costituito dalle scuole statali e da quelle private; tale sistema si propone di ampliare l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione. Essa definisce le scuole paritarie "istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale". L'art. 1 bis del DL 250/2005, convertito in legge 27/2006 ha stabilito che *"la frequenza nelle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione"*, ponendo evidentemente sul medesimo piano l'insegnamento espletato presso le scuole paritarie con quello svolto presso le scuole statali.

Alle scuole paritarie viene, quindi, riconosciuta la "parità" in termini di allineamento ai parametri posseduti dalle scuole statali, riguardanti l'offerta formativa e l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio equipollenti e sono stati previsti penetranti controlli e rigide prescrizioni per gli istituti paritari (si vedano la L. 27/06, nonché, ex multis, la C.M. 163 dei 15/6/2000 e i decreti ministeriali n. 267/07 e n. 83108).

In particolare la C.M. 163/2000 ha previsto che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono: "dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione " e che "il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore", così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari

Inoltre, l'art. 2 d.l. 255/2001, convertito in legge 333/2001 stabilisce che *"i servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"*.

Al avviso del Tribunale il sistema normativo così delineato introduce un principio generale alla stregua del quale affermare l'equivalenza del servizio prestato presso le scuole paritarie con quello reso presso le scuole statali. Invero a sostegno del contrario assunto non può invocarsi il disposto degli artt 360 comma 6 e 485 del D. Lgs, 297/94 ove si prevede il riconoscimento "agli effetti della carriera" del servizio di ruolo o pre- ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie "pareggiate " (comma 1) ovvero presso le scuole elementari parificate . L' art 1 bis dl 250/'05, disciplinando il fenomeno di successione tra istituti giuridici, ha espressamente previsto che "Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi 1, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie". Ne consegue che la rilevanza del servizio presso le scuole pareggiate ai fini giuridici ed economici, riconosciuta dall'art. 485, primo comma, L. 297/94, è da intendersi riferito alle scuole paritarie.

Inoltre, come rilevato anche in altre pronunce di questo Tribunale, non può non considerarsi che la fase della mobilità è concepita dal legislatore come momento essenziale della complessiva procedura di immissione in ruolo (cfr. art. 1, comma 108, della legge 107/2015). Se, dunque, l'immissione in ruolo è avvenuta alla stregua del punteggio calcolato anche in ragione del servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie, ex art. 2 D.L. 255/2001, convertito in legge 333/2001, è logico corollario che il medesimo punteggio sia riconosciuto anche nella fase finale della mobilità.

Non possono residuare dubbi quindi circa l'illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d'insegnamento svolto negli Istituti paritari.



In ordine al profilo del periculum in mora va considerato che, terminato il periodo di assegnazione provvisoria, l'assegnazione della ricorrente ad un ambito territoriale (Lombardia 0023) distante da quello dove risiede con la madre settantottenne, portatrice di handicap in situazione di gravità (cfr documentazione medica relativa a [redacted], al fascicolo della prima fase), implica pregiudizi obiettivi ed immediati alla sfera personale, familiare e di relazione della lavoratrice, non pienamente ristorabili se non con tutela d'urgenza, in forma specifica.

Alla luce di quanto esposto, dichiarata la nullità della previsioni contrattuali che precludono la valutabilità, ai fini della mobilità, del servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie, pena la violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e di parità di trattamento, deve ordinarsi all'Amministrazione resistente di provvedere alla rivalutazione della posizione del ricorrente, previo riconoscimento, nella misura prevista dal CCNI sulla mobilità 2016/2017 per il servizio statale, del punteggio per il servizio pre – ruolo prestato presso l'Istituto Paritario [redacted] per gli anni dal 2003/2004 al 2014/2015. L'accoglimento della domanda con riferimento alla mobilità 2016/2017, assorbe le ulteriori questioni relative alla procedura relative agli anni 2017/2018.

L'esistenza di contrasti giurisprudenziali in ordine al profilo della competenza giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale, quale giudice del lavoro, letto l'art. 669 *terdecies* cpc, così provvede:

- 1) in accoglimento del reclamo, dichiarata la nullità della clausola delle note comuni in calce all'allegato D del CCNL integrativo per il personale docente, educativo ed A.T.A. dell'8.4.2016, ordina all'amministrazione resistente di valutare, ai fini della graduatoria per la mobilità a. s. 2016/17, il servizio di insegnamento svolto dalla ricorrente presso l'istituto scolastico paritario [redacted] di Napoli per gli a.s. dal 2003/2004 al 2014/2015 nella misura in cui viene valutato il servizio statale;
- 2) compensa le spese di giudizio.  
Napoli, il 5.9.2017

Il Giudice estensore  
(dott.ssa M. Fontana)

Il Presidente  
(dott.ssa Mariavittoria Papa)

